

Giustizia di transizione: modelli, potenzialità, limiti. Casi concreti e un focus sulla Tunisia contemporanea

Transitional Justice: Models, potential and limits. Concrete cases and a focus on contemporary Tunisia

ALESSANDRA SCIURBA¹

Sommario

Questo contributo considera potenzialità e limiti della giustizia di transizione, di cui analizza i modelli definendo tre ordini di ragioni – *strategiche, giuridiche e sostanziali* – per i quali, nei contesti in cui tale giustizia si applica, il solo diritto penale si rivela insufficiente. La descrizione delle ragioni sostanziali apre quindi all’analisi delle contiguità e delle differenze tra la giustizia di transizione e la giustizia riparativa, concentrandosi sulle nozioni di “verità”, “memoria” e “perdono” e guardando al caso esemplare del Sudafrica dopo l’apartheid. Si affronta quindi il ruolo del lascito coloniale nei paesi del Sud del mondo, oggi scenari privilegiati della giustizia di transizione, come elemento non eludibile al fine di restituire una memoria compiuta e condivisa. Queste riflessioni sono infine messe alla prova attraverso il confronto col caso concreto della Tunisia dopo la cosiddetta *Primavera* del 2011, a partire da una ricerca sul campo condotta tra l’autunno del 2021 e la primavera del 2022.

Parole chiave: Giustizia di transizione; Giustizia riparativa; Verità, memoria, perdono; Postcolonialismo; Tunisia.

Abstract

This paper examines the potential and the limits of transitional justice, analysing its main models and defining three sets of reasons – *strategic, legal and substantive* – for which criminal law alone proves insufficient in the contexts in which this type of justice is applied. The description of the substantive reasons therefore leads to an analysis of the similarities and differences between transitional justice and restorative justice, focusing on the notions of “truth”, “memory” and “forgiveness”, and using the exemplary case of post-apartheid South Africa. It then addresses the role of the colonial legacy

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo.
alessandra.sciurba@unipa.it.

in the countries of the South of the world, which have been the privileged scenarios of transitional justice since the 1980s, as an unavoidable element in the objective of restoring a complete and truly shared memory. Finally, these reflections will be put to the test by comparing them with the concrete case of Tunisia after the so-called Spring of 2011, on the basis of a field research carried-out between the autumn of 2021 and the spring of 2022.

Keywords: Transitional Justice; Restorative Justice; Truth, Memory, Forgiveness; Postcolonialism; Tunisia.

1. Introduzione. Premesse generali sulla giustizia di transizione

Gabriele Fornasari (2015, p. 547) descrive la giustizia di transizione come quella questione inerente al

trattamento da riservare a coloro i quali hanno gestito una posizione di potere violando sistematicamente fondamentali diritti umani, nel momento in cui vi è stata una transizione verso una forma di governo invece rispettosa di tali diritti.

Jon Elster ne identifica le origini agli albori della nostra civiltà giuridica, nell'Atene del 411 a.C. e poi nel 403-404 a.C., dopo la presa del potere degli oligarchi. E di giustizia di transizione si parla anche dopo la caduta dei regimi dittatoriali e totalitari della prima metà del XX secolo. Nei documenti politici e normativi internazionali contemporanei, con giustizia di transizione si intende però, solitamente, quella inaugurata negli anni Ottanta nei paesi dell'America latina usciti dalle dittature, a partire dal ruolo acquisito ed esercitato dalle vittime e dagli obiettivi di Verità, Giustizia, Riparazioni e Garanzie di non ripetizione² che possono essere raggiunti seguendo principi e procedure anche molto diversi tra loro. Non esiste infatti, ad oggi, un "paradigma" della giustizia di transizione, nel senso di una sua concettualizzazione comunemente accettata (De Greiff 2012, p. 32).

La giustizia di transizione è difficile da definire per i modi diversi in cui è stata applicata nei differenti contesti, e per i differenti modelli cui essa può ispirarsi. I principali sono "il modello del colpo di spugna", o dell'oblio; quello della persecuzione penale e quello della conciliazione³. Gli ultimi due possono sfumare l'uno nell'altro, e a volte essere applicati, in momenti diversi o simultaneamente, all'interno dello stesso contesto.

2 Il Consiglio per i diritti umani ha istituito nel 2011 uno *Special Rapporteur* proprio sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-ripetizione.

3 Si tratta dei tre modelli sviluppati da Jörg Arnold, citato in Fornasari 2013, p. 12.

Il presente contributo, che mira ad analizzare le potenzialità e i limiti della giustizia di transizione, considera questi tre modelli mentre definisce tre ordini di ragioni – *strategiche, giuridiche, sostanziali* – per i quali, nei contesti in cui tale giustizia si applica, il diritto penale, da solo, si rivela insufficiente; analizza poi le contiguità e le differenze del modello conciliativo con la giustizia riparativa, concentrandosi sulle nozioni di *verità, memoria e perdono* e guardando al caso esemplare del Sudafrica dopo l’apartheid; affronta il ruolo del lascito coloniale nei paesi del Sud del mondo che dagli anni Ottanta sono stati gli scenari privilegiati della giustizia di transizione, come elemento non eludibile quando si analizzano questi processi. Queste riflessioni vengono infine messe alla prova attraverso il confronto col caso concreto della Tunisia dopo le cosiddette Primavera arabe del 2011, a partire da una ricerca sul campo condotta tra l’autunno del 2021 e la primavera del 2022.

Non mi occupo qui dei Tribunali internazionali ad hoc e delle Corti internazionali intervenute ex post nei contesti di giustizia di transizione, perché essi rappresentano una giustizia del tutto esogena che guarda alla repressione dei crimini contro i diritti umani come parte di una strategia di giustizia globale, senza prendere in considerazione l’elemento fondamentale che dovrebbe caratterizzare la giustizia di transizione, ovvero uno sguardo olistico sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro della società di riferimento.

2. La difficile applicazione della giustizia penale nella transizione

È indubbia la “situazione di stress a cui viene sottoposto il diritto penale” laddove è chiamato ad essere strumento per “regolare i conti” con un passato di violenze, soprusi e in generale gravi violazioni dei diritti fondamentali” (Fornasari 2013, p. 2). In circostanze simili, una concezione strettamente sanzionatoria del diritto, e una concezione della giustizia legata esclusivamente al penale, si rivelano difficilmente applicabili, ma anche insufficienti se non controproducenti, rispetto agli obiettivi della giustizia di transizione. Ciò dipende da tre ordini di ragioni, che descrivo collegandone ciascuno a un’esperienza storica diversa tra le tante che si potrebbero prendere ad esempio.

2.1. Le ragioni strategiche e il caso dell’Italia dopo il fascismo

Per spiegare l’inapplicabilità o l’insufficienza della giustizia penale nelle fasi di transizione, possiamo addurre innanzitutto delle ragioni puramente *strategiche*, ispirate a quello che si può grossolanamente definire *realismo politico*. Dopo il crollo di un regime, l’equilibrio delle forze in gioco è, infatti, estremamente precario, e se l’obiettivo è la costruzione di una società

pacificata, le considerazioni intorno alla giustizia non possono limitarsi alla prospettiva di sanzionare chiunque si sia macchiato di crimini o abbia collaborato alla loro realizzazione. Come ha scritto il giudice Marvin Frankel, citato dall'arcivescovo e Presidente della *Truth and Reconciliation Commission* del Sudafrica Desmond Tutu (2001, p. 24),

una nazione che sotto un regime repressivo è stata lungamente divisa non trova immediatamente l'unità quando questo periodo finisce. I violatori di diritti umani sono normali cittadini, che vivono in mezzo agli altri e possono essere molto potenti e pericolosi. Se l'esercito e la polizia sono stati gli agenti del terrore, sarà difficile che dal giorno alla notte i soldati e i poliziotti si trasformino in campioni dei diritti umani. Il loro numero e il fatto che detengano le armi continuano ad essere importanti dati di realtà (...). Trattarli con eccessiva durezza, o estendere la punizione a un numero di persone troppo vasto, potrebbe innescare una reazione che finirebbe per fare il loro gioco.

Al cambio di regime, inoltre, non può corrispondere il rinnovamento immediato dell'intera classe dirigente e amministrativa senza il rischio che collassi il sistema, e, a meno che la giustizia di transizione non sia del tutto esogena, anche l'intera magistratura andrebbe riformata prima di potere fare affidamento su processi equi contro i sostenitori del vecchio regime. "Vincoli" di questo tipo (Elster 2004-2008, pp. 263 ss.), che rendono impraticabile l'automatismo tra identificazione della responsabilità di un reato e sanzione, hanno storicamente limitato epurazioni e altre pene, e si ritrovano alle origini dei casi di giustizia di transizione ispirati al modello dell'oblio, come quello della Spagna post-franchista⁴, o, a un grado diverso, dell'Italia dopo il fascismo.

Anche per il diverso livello di violenza usata, e le differenze negli obiettivi perseguiti come nel ruolo giocato negli equilibri bellici, l'Italia non è stata mai sottoposta, al contrario della Germania, a una giustizia di transizione prettamente esogena, ma ha potuto scegliere, dopo alcuni anni di epurazioni e processi senza visioni e prospettive ragionate, il modello dell'oblio, sancito dalla Legge di amnistia firmata da Palmiro Togliatti nel 1946.

Tale reazione è spiegata da Fornasari (2013, p. 22) con le condizioni difficilissime del tempo: una giustizia privata che aveva prodotto un numero altissimo di vittime; una guerra civile che stentava a spegnere le sue braci; vent'anni di regime dopo i quali "la completa eliminazione, anche per via giudiziaria, di un'intera classe dirigente, avrebbe creato seri problemi al momento di doverla sostituire", mentre "oggetto di giudizio sarebbe diventato, in definitiva, non solo il complesso della classe dirigente, ma quasi un intero popolo". In questo contesto, l'amnistia Togliatti, già controversa, fu

⁴ Elster (2004-2008, p. 93) definisce il caso della Spagna come l'unico caso di "decisione consapevole e consensuale di evitare qualsiasi giustizia di transizione".

applicata con mano larghissima, tanto da garantire una sostanziale impunità dei criminali fascisti di ogni ordine e grado. In casi come questo, in cui “il perdono istituzionale rischia l’oblio istituzionale” (Minow 2002, p. 18), la scelta fu compiuta in vista della pacificazione sociale. Pacificazione, appunto, ma non conciliazione, perché, come si dirà meglio, la conciliazione ha bisogno di costruzione condivisa di verità e di memoria: un processo che in Italia non è mai stato veramente realizzato⁵.

2.2. *Le ragioni giuridiche e il caso della Germania dopo il nazismo*

Ci sono poi ragioni strettamente *giuridiche* della difficile applicazione del diritto penale ordinario nelle fasi di transizione. In generale, come ha spiegato Arendt ([1975] 2003, p. 21-22), se la pena è legittimata da motivazioni come “il bisogno della società di difendersi dal crimine; il miglioramento del criminale; la forza deterrente della pena per il potenziale delinquente; infine, la giustizia retributiva”, di fronte a crimini come quelli cui si rivolge la giustizia di transizione esse sono tutte poco sostenibili. Allo stesso tempo, “la giustizia di transizione, comporta anche, quasi inevitabilmente, decisioni *procedurali* che si allontanano dai principi della giustizia legale pura” (Elster 2004-2008, p. 183). Nel lungo elenco di irregolarità “quasi inevitabili” che Elster fornisce, troviamo arresti illegali; presunzione di colpa e inversione dell’onere della prova; selezione non neutrale dei giudici e dei giurati; violazione del principio di contraddittorio; impossibilità di ricorrere in appello; selezione arbitraria degli imputati; tribunali speciali; leggi retroattive; forme improprie di patteggiamento; estensione, cancellazione, o abbreviazione dei termini di prescrizione; giustizia eccessivamente lenta o affrettata e, concetto che approfondirò a breve, una nozione insostenibile per la logica del diritto penale come quella di *colpa collettiva*. Tutto questo è incompatibile con lo scopo della giustizia di transizione di “apportare un contributo al rafforzamento dello stato di diritto” (Nazioni Unite 2012, p. 6), e rischia, piuttosto, di trasformarla in una *vendetta dei vincitori*.

La giustizia di transizione applicata nella Germania post-nazista fu improntata alla persecuzione penale, e incontrò tutti i limiti appena evidenziati. È vero che il progetto di denazificazione dovette arenarsi presto anche per

5 Nonostante la determinazione con cui la Costituzione italiana dichiara le sue radici antifasciste mettendo al bando i simboli del fascismo e vietando la ricostruzione del partito fascista in ogni sua forma, la memoria italiana è piuttosto una *memoria frammentata* e, anche per questo, dalle macerie della Seconda guerra mondiale non è emersa in questo paese un’identità nazionale profondamente basata sui valori dell’antifascismo e la presa di coscienza delle responsabilità di quel periodo. Su questo tema cfr., tra i tanti, Focardi 2000.

motivi di ordine strategico⁶; ma sono soprattutto le violazioni dei principi del rule of law ad essere addotte per criticare i processi di Norimberga, nonostante il loro innegabile valore simbolico “abbia facilitato la costruzione storica di una verità [...] attraverso la memoria delle vittime delle atrocità commesse dal regime nazista” (Vignola 2017, p. 33). Si tratta di violazioni connesse alla scelta di non lasciare impuniti crimini così gravi da spingere a formulare “il ‘mai più’ costituzionale agli orrori dei totalitarismi” (Ferrajoli 2014, p. 214), e al contempo rese possibili dall’assoluta disuguaglianza delle forze in gioco.

Riferendosi al fatto che la legge seguita dai giudici di Norimberga fosse quella dei patti internazionali che punivano le azioni degli Stati e non degli individui, Hans Kelsen rileva per esempio una specifica forma di violazione del principio di non retroattività, nel momento in cui,

dedurre una responsabilità penale individuale per un determinato atto dal mero fatto che questo costituisce una violazione del diritto internazionale; identificare l’illegalità internazionale di un atto tramite il quale vengono violati interessi umani vitali con la sua criminalità, intendendo con essa la responsabilità penale individuale, è una contraddizione con il diritto positivo

6 Sia nella prima fase completamente endogena dei processi, come nel caso del primo processo di Norimberga istituito dal Tribunale militare internazionale, che in quella in cui furono gli stessi tedeschi ad assumersi il compito di processare i criminali nazisti (con un sistema giudiziario che non fu possibile epurare), la maggior parte delle pene capitali furono infine commutate e le condanne superarono di poco l’ordine delle 2000, a fronte di un Paese in cui chiunque avesse continuato a ricoprire ogni tipo di carica pubblica e impiego professionale di qualche rilievo, oltre all’intero corpo militare e poliziesco, era stato complice del regime totalitario. Sull’atteggiamento degli Alleati, a partire dagli Stati Uniti di Adenauer, pesò poi la necessità di poter contare su una Germania non disintegrata per combattere quella che veniva definita la nuova minaccia comunista: per questa ragione si mise da parte la draconiana *dottrina Morgentau* che prevedeva l’annientamento militare ed economico del Paese e, già nel 1947, si sospesero al contempo le misure di denazificazione e quelle di risarcimento (Elster 2004-2008, p. 277). A questo proposito, il giudizio di Arendt ([1975]2003, p. 46) è severissimo, quando parla della compiacenza del presidente statunitense che “non ha mosso un dito nei confronti di coloro che venivano definiti ‘gli assassini in mezzo a noi’ e non ha considerato l’attiva partecipazione al regime hitleriano, a meno che non fosse sfociata in criminalità, una ragione sufficiente per l’esclusione da ogni tipo di incarico pubblico”. Ancora Arendt ([1975] 2003, p. 195) rileva inoltre come il corso dei processi mutò nel momento in cui l’opinione pubblica cessò di interessarsene, tanto che, nel Processo di Francoforte del 1963, gli avvocati degli imputati li difesero affermando che: “non era un desiderio tedesco di giustizia, ma l’opinione pubblica mondiale, influenzata dal desiderio di ‘retribuzione’ e ‘vendetta’ delle vittime, ad aver posto i loro clienti in una situazione tanto spiacevole”. Questo perché una volta rinunciato a imputare e condannare i “colletti bianchi” che avevano burocraticamente organizzato la violenza e infine lo sterminio, prevalse “la teoria dell’ometto insignificante” (Idem, p. 202) per discolpare in qualche modo i “pesci piccoli” che si erano limitati a eseguire gli ordini aggiungendo qui e là la gratuita crudeltà e brutalità che gli esseri umani sanno tirare fuori in condizioni simili.

e con i principi generalmente accettati dalla giurisprudenza internazionale (Kelsen 1947, p. 156, trad. mia).

In effetti, a Norimberga si accreditò la tesi che si potessero punire tramite il diritto internazionale torti gravissimi che però non erano in violazione di alcuna norma internazionale vigente al tempo in cui furono compiuti. Più in generale,

la punizione dei criminali di guerra – non solo nazisti – avrebbe dovuto essere un atto di giustizia e non la prosecuzione delle ostilità in forme apparentemente giudiziarie, in realtà ispirate da un desiderio di vendetta [mentre] anche gli Stati vittoriosi avrebbero dovuto accettare che i propri cittadini, responsabili di crimini di guerra, venissero processati da una corte internazionale [...] indipendente, imparziale e con una giurisdizione ampia e non un tribunale di occupazione militare con una competenza fortemente selettiva (Zolo, p. 2007).

2.3. Le ragioni sostanziali e i principi della giustizia riparativa

Ci sono, infine, ragioni *sostanziali* dell'insufficienza o inapplicabilità del diritto penale, quando la giustizia ha a che fare con crimini inediti, ma coi quali è indispensabile fare i conti, a partire dal difficile confronto con colpe che non possono che essere definite anche in maniera collettiva. Se è vero che “là dove prevale il concetto di colpa collettiva, non resta più nessuno da chiamare per nome” (Arendt [1975] 2003, p. 18), è anche vero, infatti, che l'idea di colpa individuale appare inadeguata – e non soltanto in relazione alle abusate scusanti dell'obbedienza a un ordine superiore, o degli *atti di Stato* – a fronte di società che si sono quasi interamente allineate a un regime criminale, e di un numero e di una *qualità* di vittime che è difficile far rientrare in specifici casi giudiziari per attribuire loro forme di risarcimento adeguate. Una delle questioni centrali è, allora, riuscire a tenere presente la doppia “relazione tra ciò che è individuale o intersoggettivo e ciò che è collettivo o comunitario”, e “tra passato e futuro” (Viola 2017, p. 110). Anche l'orientamento dello sguardo e le aspettative sono infatti diversi, o almeno dovrebbero esserlo, tra la giustizia penale ordinaria e la giustizia immaginata nelle fasi di transizione. La prima guarda principalmente al passato, mentre la seconda soprattutto al futuro, a partire da una sorta di grado zero dal quale tutto è da edificare sulle macerie di un passato che necessita di essere *restituito* attraverso una narrazione condivisa dalla società di riferimento. In questo senso, la giustizia di transizione non può che essere eminentemente *politica*, pur continuando ad avere bisogno dello strumento del diritto per realizzarsi. Ed è qui che essa entra in relazione coi principi della giustizia riparativa, orientata a “superare la logica del castigo muovendo da una lettura

relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise” (Ceretti 2004, p. 52).

La giustizia riparativa, definita dalla Direttiva 2012/29/UE⁷, come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”, si attua anche al di fuori delle situazioni tipiche su cui interviene la giustizia di transizione che, lo si è detto, riguardano rivolgimenti politici rivoluzionari e crimini che hanno coinvolto a vari livelli l’intera comunità. Tra giustizia riparativa e giustizia di transizione non esiste allora un legame immediato fino al momento in cui, nelle fasi di transizione, non si scelga il modello della conciliazione, ovvero quel modello che

adotta il punto di vista delle vittime e persegue come finalità primaria quello della riconciliazione tra le fazioni opposte di una nazione divisa dalle tragiche esperienze di una guerra civile o di una dittatura (Portinaro 2009, p. 7).

In questo caso, tra gli elementi comuni troviamo l’almeno parziale superamento di una prospettiva reo-centrica e punitiva a fronte di un crimine commesso, e il fatto di guardare al crimine stesso come ad una frattura nelle relazioni sociali, e alla giustizia come ciò che può riparare quella frattura (Zagrebelsky 2021). Ciò significa ripensare al ruolo, al trattamento, e all’interazione – all’interno di una dinamica comunicativa e di riconoscimento reciproco – di tutti gli attori coinvolti, inclusa la comunità di riferimento colpita nella sua interezza dall’offesa arrecata. Significa, quindi, interrogarsi sul ruolo che il diritto può avere nei casi in cui è difficile stabilire l’illegalità (e quindi la responsabilità prettamente giuridica) di un comportamento in relazione alle sole norme vigenti nel momento in cui è stato attuato, e in cui al riconoscimento di una responsabilità personale rispetto a un crimine accertato può conseguire una scelta differente da quella della sanzione punitiva.

Tanto nella giustizia riparativa quanto nel modello conciliativo della giustizia di transizione, infatti, avviene una sottrazione di ambiti normalmente deputati all’autorità giudiziaria tradizionale, in favore di spazi di mediazione che esulano dal procedimento penale ordinario, accogliendo a vari livelli la

considerazione critica secondo cui la giustizia penale moderna avrebbe finito sostanzialmente per escludere dal conflitto i reali protagonisti del reato. In primo luogo, la vittima e il reo; in secondo luogo, la comunità di riferimento,

⁷ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

la quale sopporta (direttamente o indirettamente) le conseguenze del reato (Parisi 2012, pp. 1-2).

Ed è allora che può entrare in gioco il tema del *perdono* che non presuppone né comporta l'oblio, ma che si fa strumento di *memoria e verità* come forme di riparazione in sé e come fattori indispensabili alla restituzione della dignità e alla riconciliazione sociale. Anche in condizioni di normale funzionamento dell'ordinamento, esistono istituti giuridici che richiamano l'idea del perdono, come la grazia, ma nelle situazioni straordinarie della giustizia di transizione si tratta piuttosto di statuire una procedura *nuova* che può prevedere una sorta di perdono istituzionalizzato in cambio della verità di fronte a crimini di portata inaudita e che, mentre interrompe l'ordine del diritto, riesca "a inscrivere la propria interruzione, nel diritto stesso" (Derrida 2004, p. 34).

2.3.1. *La verità, il perdono e la memoria nel modello della conciliazione: il caso del Sudafrica*

Dove la giustizia di transizione ha adottato il modello della conciliazione, sono sorti, in luogo o a fianco dei tribunali ordinari, delle commissioni para-giudiziali incaricate innanzitutto di raccogliere tutte le testimonianze possibili sui fatti del passato con cui fare i conti.

Queste commissioni, con nomi che includono valori come la dignità, o obiettivi come la riconciliazione, sono ovunque intitolate alla verità⁸; una verità diversa da quella giudiziale, e più assimilabile, forse, alla "verità storica" che Paul Ricoeur ([1998]2004, p. 19) dice rimanere "in sospeso, plausibile, probabile, contestabile, insomma, in continua riscrittura" e che pure, alla fine, almeno per un certo tempo, si afferma. Il primo scopo della ricerca di verità nella transizione, infatti, è un "riconoscimento ufficiale dei fatti", che "costituisce una forma di riconoscimento del significato e del valore delle persone come individui, come cittadini e come vittime" (De Greiff 2012, p. 43), e al quale i rei devono collaborare senza omissioni, iniziando da qui a *riparare* il danno provocato e avendone in cambio, almeno in alcuni casi, la non imputazione penale.

La concessione dell'impunità in cambio della confessione non significa però che *gli assassini tra noi*, o i loro conniventi, continueranno a vivere come se nulla fosse accaduto. Solo dopo che sarà riconosciuto quello che hanno fatto e che si sarà stabilita una linea condivisa tra giusto e sbagliato rispetto agli episodi che hanno segnato un luogo e un'epoca, anche ai respon-

8 Per un'analisi dettagliata delle diverse esperienze di Commissioni Verità fino al 1991, cfr. Hayner 2001.

sabili dei crimini potrà essere concessa una forma di *perdono*, cui dovrebbero comunque accompagnarsi misure che restringeranno la loro libertà, come il divieto di accedere a cariche pubbliche o a determinate professioni. I reati più efferati, inoltre, possono essere esclusi dal novero di quelli *riparabili* da una confessione completa, mentre lo Stato dovrebbe offrire forme di riparazione simboliche e materiali alle vittime. Soprattutto, infine, dovrebbe essere la stessa società ferita, che ora può democraticamente eleggere i propri rappresentanti consapevole degli orientamenti che prenderanno, a “scegliere” di sostenere questa forma di perdono volto a superare lo stato di prostrazione in cui un paese al collasso dopo un regime oppressivo e un rivolgimento più o meno violento viene a trovarsi.

Il perdono, usando ancora le parole di Arendt ([1958]2004, p. 175), è l'*azione* che gli esseri umani intraprendono per rimediare all'irreversibilità degli atti compiuti; un'azione liberatrice, anche per le generazioni a venire. L'opposto del perdono è la vendetta, e non la pena, che ne è invece l'alternativa: perdono e pena sono i due modi, infatti, con cui gli esseri umani pongono fine al circolo della vendetta; solo il perdono, però, “non si limita a re-agire, ma agisce in maniera nuova e inaspettata”, scaturendo direttamente, come la disposizione a fare promesse e a mantenerle, “dalla volontà di vivere assieme con gli altri nelle modalità dell'azione e del discorso” (Idem, p. 177).

Eppure, la stessa Arendt (Idem, p. 178) sottolinea quanto sia “significativo [...] che gli uomini siano incapaci di perdonare ciò che non possono punire e di punire ciò che si è rivelato imperdonabile”. In che senso, allora, il perdono può riguardare crimini come quelli con cui la giustizia di transizione cerca di fare i conti, spesso emblema di ciò che viene considerato imperdonabile?

E se fosse proprio in casi come questi, che “il perdono prende senso [...], solo laddove esso è chiamato a fare l'im-possibile e a perdonare l'imperdonabile”? (Derrida 2004, p. 46), a distinguere nettamente l'imperdonabile dall'imprescrittibile (perdonare non significa prescrivere, né tanto meno dimenticare), a essere “perdono difficile” (Ricouer 2014, pp. 116-117), che si è scontrato con l'imperdonabile e che “punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti” per “sciogliere dei nodi”, fino ad “accettare il debito non pagato, accettare di essere e rimanere un debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita” (Idem, p. 18)?

In questa prospettiva, il modello del Sudafrica – con la sua Commissione Verità e riconciliazione che poteva amnistiare i crimini confessati senza omissioni da parte dei rei – rappresenta “una ‘terza via’ tra il modello rappresentato dai processi di Norimberga e un'amnistia generale basata sulla rimozione della coscienza” (Tutu 2001, p. 26):

per arrivare a stabilire la verità, la Commissione per la verità e riconciliazione si è dimostrata uno strumento migliore del tribunale: chi voleva beneficiare dell'amnistia doveva dimostrare di aver fornito una confessione completa; quindi la consueta procedura legale veniva rovesciata, dato che competeva agli accusati assolvere all'obbligo di fare chiarezza (Ibidem).

Si tratta, lo si è detto, di una verità "sociale", molto diversa da quella giudiziaria, che "deve uscire dalla bocca dei protagonisti, e non dalla penna del giudice" (Lollini 2005, p. 185); che necessita di confronto e di negoziazione, e che richiede alle vittime un prezzo molto alto: accettare, nella visione dell'umanità intrecciata di Tutu, dell'*Ubuntu* come etica che dovrebbe muovere le relazioni tra persone, che la dignità delle vittime si può recuperare solo recuperando anche quella dei rei, perché "perdonando il trasgressore, la vittima riconosce la loro comune umanità e spezza il ciclo della vendetta" (Minow 2012, p. 17, trad. mia).

Migliaia furono le richieste di amnistia presso la Commissione Verità e Riconciliazione, e dalla negoziazione col regime dell'apartheid originò un esempio che ebbe molta influenza sui modelli di transizione adottati altrove.

A partire proprio dall'esperienza sudafricana, Martha Minow pone però delle questioni fondamentali che meritano di essere riprese. La prima è se "il diritto dovrebbe incoraggiare le persone a perdonarsi tra loro e dovrebbe perdonare le persone per le loro trasgressioni", oppure se non si tratti, in questi casi, di un "collegamento sbagliato tra il diritto, col suo bisogno di prevedibilità, e la sua dipendenza da emozioni e giudizi morali" (Minow 2015, p. 1627, trad. mia). Una volta ammesso, però, che il diritto ha sempre un impatto sulle emozioni dei suoi partecipanti, Minow afferma che "potrebbe non essere un fatto peggiore che esso spinga verso il perdono piuttosto che verso la vendetta, l'avversione o l'amarrezza". E questo pur riconoscendo che la pressione istituzionale e sociale sulle vittime affinché concordino con la concessione dell'amnistia in cambio della verità può comportare "una nuova vittimizzazione" per cui, di conseguenza, "la stessa generosità del perdono può essere male indirizzata e portare a nuovo dolore" (Idem, p. 1617, trad. mia). Rispetto al fatto che sia un governo a dichiarare il perdono al posto delle vittime dirette, la filosofa risponde poi riferendosi alle ragioni che ho definito *sostanziali* in relazione all'inapplicabilità o all'insufficienza del diritto penale nei casi che stiamo trattando. Per Minow (2015, p. 1629)⁹,

9 Quando Minow (2015, p. 1630) si interroga sul perdono come "*second best*" nel caso in cui "la giustizia non sia possibile", ad essere richiamate sono invece le ragioni che ho definito *strategiche*. Chiedendosi, infine, se "Il perdono compromette la legge e i suoi impegni per la prevedibilità e la parità di trattamento" e mettendo in questione il diritto della Corte penale internazionale di intervenire quando le Commissioni nazionali hanno scelto la strada della conciliazione rispetto a quella della persecuzione penale, la filosofa risponde che se le commissioni sono sufficientemente solide e genuine, accettare il loro lavoro come un'alternativa sufficiente a quello dei tribunali significa rispettare la risposta scelta dalle singole

infatti, i governi possono agire in questo modo quando i crimini commessi vanno oltre la responsabilità e la violazione individuale, come vanno oltre la capacità di perdonare di ogni singolo individuo. Superando i limiti del diritto penale nella giustizia di transizione, inoltre, la procedura sudafricana permise di prendere in considerazione le colpe di interi ordini professionali della società dell'apartheid, mirando tanto all'individuazione della responsabilità individuale quanto di quella *sociale*¹⁰.

Questo modello appare allora un'alternativa accettabile e più efficace in termini di non ripetizione, oltre che di costruzione della verità e di riconciliazione, a patto che sia realmente comprensivo ed equo, garantendo una reale possibilità di vittime e rei di essere ascoltati, e che l'amnistia sia condizionata a testimonianze di verità e accompagnata da riparazioni materiali e simboliche per le vittime. La scommessa di questa Giustizia di transizione sembra allora quella di conciliare due etiche percepite solitamente come opposte. La prima è un'etica di tipo kantiano, nel momento in cui si traccia, come si è detto, una linea netta tra giusto e sbagliato per giudicare quanto accaduto, a prescindere dalle leggi vigenti, e la si usa come limite a ciò che d'ora innanzi il potere, anche quello democratico, potrà fare o non fare. La seconda è un'etica fortemente realista, per la quale si può rinunciare a punire ciò che è accaduto e che è appena stato riconosciuto come sbagliato, in nome del futuro della società che emerge dalle macerie. Sono le due etiche che Max Weber ([1918]2004, pp. 109 e ss.) definiva “dei principi” e “della responsabilità”, presentandole in “contrasto radicale”, ma non del tutto incompatibili e, anzi, come idealmente complementari, e la cui differenza sta nel “diverso criterio che esse assumono per giudicare buona o cattiva un'azione”: la prima si serve di qualcosa che “sta prima dell'azione”, la seconda “di qualcosa che viene dopo” (Zagrebelsky 2016, pp. 209-210). Se tanto il modello della persecuzione penale quanto quello della conciliazione comportano una buona dose di idealismo pur rispetto a due concezioni differenti di giustizia, solo il secondo, però, bilancia questo idealismo con il realismo della responsabilità.

nazioni nel caso eccezionale di genocidi e violenze di massa (Minow 2015, p. 1632, trad. mia).

10 Questo tema richiama quello più generale che Derrida (2004, pp. 31-32) definisce una delle “aporie” del perdono, guardando dalla parte dei rei, ovvero quella identificata dall'interrogativo “si può, si ha il diritto, è conforme al senso del ‘perdono’ domandare perdono a più di uno, a un gruppo, a una collettività, una comunità? È possibile domandare o concedere perdono a un altro che non sia l'altro singolare, per un torto o un crimine singolare? O il perdono dovrebbe essere concepito solo “in una solitudine a due”, tra reo e vittima, e, pertanto, sarebbe privo di senso “ogni perdono domandato collettivamente, in nome di una comunità, di una Chiesa, di un'istituzione, di una corporazione, a un insieme di vittime anonime, talvolta morte, o ai loro rappresentanti, discendenti o sopravvissuti”?

Ma questa conciliazione è veramente possibile nella giustizia di transizione, o si tratta di una scommessa troppo alta, di un'illusione irrealizzabile se non dannosa nelle sue degenerazioni?

A guardarla da vicino, in effetti, anche l'esperienza sudafricana presenta molte contraddizioni. Innanzitutto, le promesse di riparazione delle vittime non sono state del tutto soddisfatte anche laddove sia emersa una verità completa sulle violazioni subite. Inoltre, le informazioni raccolte dalla Commissione non sono state rilevanti come ci si aspettava. Infine, anche a seguito di confessioni giudicate omissive e non sincere (cosa accaduta per 6.263 richieste su 7.112), l'attività penale è stata solo di rado portata avanti (Nazioni Unite 2017, p. 5), e le riparazioni raccomandate dalla commissione sono rimaste lettera morta.

C'è poi da aggiungere che l'accettazione popolare della giustizia di transizione sudafricana è derivata soprattutto dalle qualità personali di leader come Nelson Mandela e Desmond Tutu, "il cui linguaggio ed esempi (...) hanno fornito narrazioni e immagini ispiratrici alle comunità assetate di speranza" (Minow 2015, p. 1623, trad. mia) e hanno permesso che fosse adottato un "approccio comunitario al 'dire la verità'" (Lundy e McGovern 2008, p. 271, trad. mia), con il coinvolgimento della popolazione in ogni fase della procedura, dall'ideazione, alla progettazione, alla gestione, alla scelta di come usare i risultati del processo. Ma, come si vedrà rispetto alla Tunisia, non è scontato che ogni transizione abbia a disposizione questo tipo di guide politiche e spirituali.

Anche la memoria ricostruita attraverso queste forme di giustizia può inoltre rivelare limiti e distorsioni, consolidando, ad esempio, visioni *essenzialiste* dei gruppi e delle comunità, che favoriscono e rinsaldano nazionalismi e discriminazioni, o inglobano omissioni e parzialità che saranno da ostacolo alla costruzione di un futuro di pace e tutela dei diritti. Suo limite sostanziale nelle fasi di transizione, d'altronde, è di prendere forma *a caldo*, senza la distanza temporale concessa al lavoro degli storici, col rischio di essere orientata, pertanto, a un criterio di utilità immediata che non può adeguatamente conciliarsi con il senso critico necessario a simili imprese.

In molti contesti di giustizia di transizione, infine, la memoria si consolida a fatica all'interno di società frantumate che, per di più, sono spesso soggette a pressioni esterne non solo quando questa giustizia è realizzata direttamente in maniera esogena, ma anche, come in molti paesi del Sud del mondo, nelle forme di un lascito coloniale dal quale queste società non si sono mai veramente emancipate. In questi casi, la memoria inciampa spesso in rimozioni che spingono a dinamiche che Sigmund Freud definiva di "co-

azione a ripetere”¹¹, e l’elaborazione del lutto è sostituita da una *malinconia* del senso di colpa e dell’autosvalutazione.

3. Giustizia di transizione e postcolonialismo

Gustavo Zagrebelsky (2016, p. 199) definisce la *cultura* come “l’insieme di categorie di senso e valore, vigenti in una società”, per cui “non c’è società senza cultura, cioè senza comunanza di visioni di senso e di valore dei fatti che la investono e richiedono di essere compresi”, e “non c’è, al contrario, cultura senza società, cioè senza una struttura sociale capace di sviluppare comprensioni collettive dei medesimi fatti”. In questa visione appare di grande rilievo il modo in cui si possono raccontare *altrimenti* gli avvenimenti fondatori delle identità collettive, fuori da ogni coazione a ripetere:

liberando, attraverso il medium della storia, le promesse non adempiute, ovvero bloccate e respinte dal corso ulteriore della storia, un popolo, una nazione, un gruppo culturale possono accedere a una concezione aperta e viva delle loro tradizioni. A questo va aggiunto che l’incompiuto del passato può a sua volta nutrire contenuti ricchi di aspettative in grado di rilanciare la coscienza storica verso il futuro (Ricoeur [1998]2004, p. 96).

Incompiuto del passato e consapevolezza di questa incompiutezza sono l’opposto dell’oblio, mentre la rimozione del passato coloniale da parte dei colonizzatori e spesso anche dei colonizzati è a metà tra quelli che Ricoeur definisce “oblio di fuga” come strategia dell’evitamento, e “oblio selettivo”, e comporta l’inazione a fronte di dinamiche postcoloniali che hanno sostituito l’occupazione formalizzata con la dipendenza economica e politica indiretta delle ex colonie¹². Anche in questo senso, “l’ingiustizia coloniale non è un torto lontano che passa col tempo. È una realtà quotidiana che riproduce se stessa” (Stahn 2020, p. 823, trad. mia).

Questa condizione, propria della maggior parte dei paesi di applicazione della giustizia di transizione, non può essere elusa quando si parla di ricostruire la memoria e la dignità dei popoli come basi imprescindibili per guardare al futuro. È una società internazionale che si proclama fondata sulla tutela dei diritti umani e l’eradicazione delle dinamiche di soggezione

11 È lo stesso Ricoeur ([1998]2004, pp. 77-83) a rifarsi a due saggi di Freud traslando l’analisi psicanalitica su soggetti individuali a un’analisi delle dinamiche della memoria collettiva e della storia.

12 Come ha scritto Robert J.C. Young ([2003] 2005, p. 10), “può risultare sconcertante constatare che, malgrado il processo di decolonizzazione, i rapporti di potere internazionali non abbiano subito modifiche sostanziali durante il XX secolo. Nella maggior parte dei casi, gli stessi paesi (ex)imperialisti continuano a dominare quelle che in passato costituivano le loro colonie formali”.

e sfruttamento non dovrebbe sottrarsi dal fare i conti col passato coloniale. Al di là delle numerose Dichiarazioni e Risoluzioni delle Nazioni Unite che tale passato condannano, e delle molto meno numerose pubbliche scuse di alcuni degli Stati colonizzatori, sono pochissimi i casi di giustizia di transizione che hanno ad oggetto eventi legati al colonialismo¹³, e le dinamiche postcoloniali appaiono poco o per nulla valutate anche nei contesti che ne sono particolarmente investiti: la decolonizzazione, definita da Frantz Fanon ([1961] 2007, p. 3) come un fenomeno “sempre violento”, si è semplicemente risolta in una “sostituzione totale, completa, assoluta”, una “tabula rasa” che diventa “un programma di disordine assoluto”.

La stessa giustizia di transizione, del resto,

tende a coinvolgere una concezione particolare e limitata di democratizzazione e democrazia, basata su formulazioni di democrazia liberali ed essenzialmente occidentali [...] [e] a emarginare temi, questioni e approcci che potrebbero sfidare le forme e le norme della governance occidentale, o implicare le relazioni economiche globali dominanti nelle cause del conflitto, piuttosto che nella sua soluzione (Lundy e Mark McGovern 2008, p. 274, trad. mia).

Tra le principali critiche alla giustizia di transizione, non a caso, sono preponderanti quelle di concentrarsi su periodi di tempo specifici e recenti, di essere cieca alle disuguaglianze strutturali e alle questioni socioeconomiche, e di avere un focus prettamente stato-centrico (Rolston e Aoláin 2018, p. 333): tutti elementi che favoriscono un oblio selettivo rispetto ai danni del colonialismo. Anche la commissione sudafricana non ha per nulla tenuto conto delle conseguenze dello sfruttamento britannico e olandese prima dell'ascesa del *National Party* nel 1948, e la stessa rimozione del passato coloniale si è data nei processi di giustizia di transizione in America latina, o, come dirò a breve, in Tunisia.

Eppure, quante divisioni coloniali tra territori tracciando confini prima inesistenti, o tra etnie che convivevano pacificamente, o tra classi e gerarchie di assoggettati, o tra città e zone rurali hanno contribuito all'ascesa delle dittature e dei regimi i cui disastri, genocidi, apartheid, la giustizia di transizione si impegna a superare¹⁴? E quanti di questi regimi e di queste

13 Tra questi, possiamo citare come esempio la Commissione per la verità e la riconciliazione istituita in Canada nel 2015 per affrontare l'eredità delle scuole residenziali indiane, come risultato di un'azione collettiva intentata dai sopravvissuti di queste scuole e dai loro parenti. Ma si tratta, evidentemente, di un'azione molto tardiva attuata nel contesto interno a un singolo paese, che non rimette in discussione relazioni geopolitiche internazionali. Come ricorda Zolo (2007), invece, quando nel 1959 l'Etiopia chiese all'Italia di estradare i marescialli Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani come criminali di guerra per sottoporli al giudizio di un tribunale internazionale sul modello di Norimberga, questa richiesta rimase del tutto inascoltata.

14 Fanon ([1961] 2007, pp. 93 e ss.) spiega come queste dinamiche coloniali siano alla base della “facilità con la quale, nei giovani paesi indipendenti, si passa dalla nazione all'etnia,

dittature sono stati sostenuti, se non direttamente insediati e costantemente legittimati, dagli Stati ex colonizzatori?

E, dunque, quale verità e quale memoria condivisa potranno trovare società divise anche e soprattutto da disuguaglianze socioeconomiche, prima che politico-culturali, radicate in tempi precedenti a quelli che vengono scandagliati dalla giustizia di transizione e che sono a loro volta all'origine delle violenze di cui questa giustizia dovrebbe garantire la non ripetizione?

Per affrontare le radici del male¹⁵, la giustizia di transizione potrebbe avere un ruolo centrale nel processo di reale de-colonizzazione ancora da compiersi sotto molti aspetti sostanziali (Matsunaga 2016), ricostruendo la verità e la memoria indispensabili a invertire dinamiche che non smettono di tenere le popolazioni dei Sud del mondo in una posizione di dipendenza e soggezione politica, economica e culturale¹⁶. Altrimenti, continueranno quelle che ancora Fanon ([1961] 2007, p. 129) ha definito “le disavventure della coscienza nazionale” che alla fine rimane “rudimentale, primaria, opaca”. In nessun contesto come in quello dei paesi che sono stati colonie, sarebbe più utile un processo di restituzione della dignità attraverso la memoria e la verità condivise tra tutti i responsabili e tutte le vittime; vittime che hanno profondamente interiorizzato un'immagine di sé svilita, inferiorizzata e servile (Césaire [1955] 2010), secondo le dinamiche tipiche del misconoscimento che “reifica le identità di gruppo” (Fraser 2000, p. 112) e “può essere una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito” (Taylor 2003, p. 9).

È lo stesso Fanon ([1961] 2007, p. 56) a fare una comparazione tra quanto accaduto dopo il nazismo e quanto mai accaduto dopo la fine formale del colonialismo:

Pochi anni or sono, il nazismo ha trasformato la totalità dell'Europa in vera colonia. I governi delle varie nazioni europee hanno preteso riparazioni e chiesto la restituzione in denaro e in natura delle ricchezze che erano state loro rubate: opere culturali, quadri, sculture, vetrate sono state restituite ai proprietari (...) Noi parimenti diciamo che gli Stati imperialisti commetterebbero un grave errore e un'ingiustizia senza nome se si contentassero di ritirare dal nostro suolo le coorti militari, i servizi amministrativi e di economato, la cui funzione era di scoprire ricchezze, estrarle e spedirle verso le metropoli. La riparazione morale dell'indipendenza nazionale non ci acceca, non ci nutre (...).

dallo stato alla tribù”, e poi alla nascita del partito unico, del leader popolare e alla dittatura.

15 È significativo come alle origini del totalitarismo nazista Arendt ([1951] 2004) ponga la storia del colonialismo e dell'imperialismo.

16 Va inoltre sempre tenuto in considerazione, ma non è questa la sede in cui poter approfondire questo tema, quanto le dinamiche postcoloniali, in relazione al fenomeno delle migrazioni, al rinfocolarsi dei razzismi e delle chiusure identitarie su base xenofoba, agiscano in maniera molto significativa anche sulle popolazioni dei paesi ex colonizzatori.

Nessuna giustizia di transizione attuata nei paesi colonizzati potrà essere effettiva se si mancherà di riconoscere che prima dei regimi appena caduti c'era una società altrettanto ingiusta, e che quindi le basi di identità e dignità collettiva da ricostruire devono essere edificate ancora più in profondità. L'impronta neocoloniale di forme di giustizia di transizione basate su un modello democratico occidentale idealizzato¹⁷ e la rimozione delle responsabilità coloniali e postcoloniali nell'instaurazione dei regimi che sono stati rovesciati rappresentano, invece, un ostacolo insormontabile alla costruzione di una memoria *giusta* e autodeterminata, fondamento di un futuro di libertà e coesione sociale.

4. Conclusioni a partire da un'esperienza sul campo: il caso della Tunisia

Il caso tunisino¹⁸ è rappresentativo dei rischi e delle contraddizioni che affliggono la giustizia di transizione e di come il suo fallimento parziale o

17 Scrivono Mauro e Zagrebelsky (2011, p. 82) che “la democrazia come valore universale presuppone molti atti di contrizione da parte nostra per cercare di liberarla da una storia di compromissione col dominio, politico, economico e culturale”.

18 La ricerca sul campo è frutto di due mesi di permanenza in Tunisia, tra il 2021 e il 2022, nell'ambito del progetto Horizon 2020 *Transmaking. Art/Culture/Economy to democraticize society. Research in placemaking for alternative narratives*, di cui il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo era partner e che prevedeva uno scambio tra docenti e ricercatori universitari e attivisti della società civile di diversi paesi. L'organizzazione coinvolta per la Tunisia era il Forum Tunisino dei diritti economici e sociali (FTDES) presso il quale sono stata formalmente accolta lavorando con loro principalmente sul tema delle migrazioni dalle città del Sud del Paese. È stato invece grazie ad Antonio Manganella, direttore regionale Mediterraneo di *Avocats sans frontières* (ASF) che ho potuto conoscere alcuni dei protagonisti della vita politica e del processo di giustizia di transizione tunisini, a partire da Sihem Bensdrine che ha poi accettato di ricevermi nella sua abitazione, Semir Dilou che ho intervistato nel suo studio legale e Wahid Ferchichi, che ho potuto intervistare presso il suo studio universitario. Grazie a Elyes Ben Sedrine e Khayme Chemli della sezione tunisina di ASF ho potuto partecipare alle riunioni della Coalizione della società civile per la giustizia di transizione, approfondendo da “osservatrice partecipante” i problemi legati al processo di transizione e le dinamiche tra i diversi gruppi di attori coinvolti (vittime, associazioni della società civile, avvocati, rappresentanti istituzionali). Nel corso di quegli incontri ho conosciuto Ridha Barkati, poi intervistato nella stessa sede dell'associazione. Grazie a Mounir Khelifa, Professore di letteratura inglese presso l'Università di Tunisi, ho infine conosciuto Laryssa Chomiak, direttrice del Centro di studi maghrebini a Tunisi (CEMAT) che si è a lungo occupata di storia politica della Tunisia e di giustizia di transizione e che mi ha aiutata ulteriormente a orientare il mio periodo di ricerca, e Bechir Tekkari, rappresentante di spicco del regime di Ben Ali, che ho potuto intervistare a Sidi Bou Said. La ricerca è stata preparata a grandi linee prima di arrivare in Tunisia, attraverso una ricognizione bibliografica e lo studio dei principali rapporti delle associazioni locali e internazionali impegnate nella promozione della giustizia di transizione. La mappa delle interviste è stata in parte tracciata

totale abbia conseguenze disastrose in termini di affermazione della democrazia e riedificazione della società colpita.

Inizio con una brevissima ricostruzione storica. Il 17 dicembre del 2010 è la data convenzionale della cosiddetta *Rivoluzione dei gelsomini*, con la reazione di massa al suicidio di Mohamed Bouazizi, venditore ambulante che si diede fuoco per protestare contro la situazione economica e la corruzione della Tunisia di Ben Ali. Di lì a poche settimane, il 14 gennaio del 2011, cadrà un regime durato 23 anni.

Per la prima volta il popolo tunisino si ritrovò tra le mani la possibilità di scegliere la propria direzione. Ben Ali, infatti, era salito al potere deponendo dopo trent'anni il dittatore Bourghiba, subentrato a sua volta alla dominazione coloniale francese iniziata alla fine del XIX secolo¹⁹.

Le prime elezioni libere della Tunisia, nello stesso 2011, elessero l'Assemblea costituente, e videro la vittoria del partito islamico moderato *Ennahda*, col suo leader Rashid Gannouchi appena rientrato dall'esilio a Londra, seguito da due partiti di centro-sinistra. La prima legge emanata fu quella a protezione delle associazioni della società civile, mentre i partiti che erano stati messi fuori legge venivano legalizzati. Da quel momento, per tre anni, l'Assemblea costituente lavorò all'elaborazione della Costituzione tunisina, molto avanzata in tema di diritti.

L'esigenza di fare i conti con il passato delle dittature emerse fin da subito: nel dicembre 2013 si arrivò all'approvazione della Legge 53/2013 sulla giustizia di transizione, dopo che nel 2012 erano stati statuiti un Dialogo nazionale e un Ministero ad hoc. Nel 2014, anno in cui venne approvata la Costituzione, si insediò anche la Commissione dignità e verità (*Instance vérité et dignité*, IVD), con un mandato di quattro anni e l'incarico di identificare e definire i crimini di stato commessi dal 1955 al 2013 contro tre categorie di vittime – individui, gruppi, e regioni – e di compiere un'analisi

prima dell'arrivo e in parte si è sviluppata attraverso gli incontri che via via avevano luogo. Tutte le interviste delle persone fin qui citate sono state di tipo qualitativo semistrutturato, durate ciascuna non meno di due ore e svolte senza l'ausilio di supporti di registrazione audiovisiva tranne che per l'ex ministro Tekkari. Tutti gli altri intervistati hanno però riletto e approvato la trascrizione delle loro dichiarazioni delle quali, per questioni di economia del testo, in questo contributo è riportata solo una piccola parte. Le interviste finali di Ahmed, Aziz, Belhassen e Adel (nomi di fantasia per proteggere la privacy dei giovani intervistati), sono state invece raccolte tra le strade del quartiere Le Kram di Tunisi grazie alla mediazione dell'associazione Mobdiun Creative Youth che si trova nello stesso quartiere. Questo paragrafo restituisce un'immagine certamente parziale del complesso processo della giustizia di transizione in Tunisia e della storia politica recente di questo paese; ma è un'immagine che si è delineata, appunto, attraverso l'intersezione delle informazioni pubbliche, delle analisi scientifiche, e delle vive voci dei protagonisti il cui punto di vista è usato in queste pagine per raccontare una storia del tutto in divenire, composta di tante verità fragilissime.

19 Sul legame tra storia coloniale, dittature postcoloniali, rivoluzione e giustizia di transizione in Tunisia cfr. Chomiak 2017.

si strutturale del regime appena caduto. La Commissione, che ha ricevuto 63.000 dossier e ha istruito 12 udienze pubbliche, aveva il potere di rinviare i casi alle corti specializzate all'interno dei tribunali ordinari, anch'esse istituite dalla legge sulla giustizia di transizione.

Il rapporto della Commissione, un documento di duemila pagine, è stato infine consegnato dalla sua presidente Sihem Bensedrine il 26 marzo del 2019 e pubblicato.

Questi fatti vanno però riletti alla luce delle criticità che emergono se solo si guarda un po' più a fondo, facendo uno sforzo indispensabile per comprendere come sia stato possibile che, da luglio del 2021, il Presidente della repubblica Kaïs Saïed abbia sospeso di fatto lo stato di diritto e congelato la Costituzione senza una diffusa opposizione sociale che rivendicasse democrazia e diritti come valori da difendere.

Partiamo dagli strumenti adottati dalla legge sulla giustizia di transizione. Innanzitutto, una Commissione verità e dignità il cui obiettivo principale, come è ovvio fin dal nome, non è stato quello della riconciliazione. E infatti l'IVD, come detto, ha lavorato in parallelo con delle corti specializzate cui ha potuto rinviare i dossier ricevuti, nell'ambito di una sovrapposizione che ha vanificato il particolare ruolo che può assumere nella ricerca della verità "l'arma della minaccia penale" come "strumento di persuasione" (Fornasari 2013, p. 63)²⁰.

20 Nei paesi del Sud America, le Commissioni sono state invece riorientate ex post in strumenti della pubblica accusa contro reati che erano stati precedentemente amnistiati (Raimundo e Morais 2019), e questa esperienza, pur rispondendo anche a precise istanze delle vittime (Villalón 2015, p. 4), ha lasciato un'eredità pesante rispetto alla credibilità dei principi riparativi della giustizia di transizione. La giustizia di transizione nei paesi dell'America del Sud rappresenta uniformemente, secondo la classificazione fornita da Elster, un caso di giustizia endogena dopo regimi autocratici altrettanto endogeni, ovvero le dittature instaurate dopo una serie di colpi di stato tra gli anni Sessante e Settanta in Argentina, Cile, Perù, Uruguay, Brasile. Questo, almeno, dal punto di vista formale, perché né l'instaurazione dei regimi, né la loro caduta con la conseguenziale fase di transizione sono state sceve da influenze molto significative da parte di potenze straniere. Altra caratteristica comune di tutti i paesi di quest'area geografica è di avere adottato nel tempo più modelli di giustizia di transizione, ovvero, in ordine cronologico anche se con alcune sfasature e sovrapposizione, quello dell'oblio (pur accompagnato dall'istituzione di alcune commissioni verità che però non furono mai particolarmente temute dagli esponenti del precedente regime) e, decenni più tardi, quello penale attuato però principalmente a livello internazionale. Nella maggior parte dei casi, infatti, la transizione democratica in questi paesi è stata accompagnata dalla negoziazione con i regimi militari caduti, i cui esponenti hanno cercato, quasi sempre con successo, di negoziare la loro impunità prima di accettare di farsi da parte. Molto tempo dopo, l'Intervento della Corte interamericana ha stabilito l'inammissibilità delle amnistie concesse, e non solo di quelle autoconcesse o unilaterali, dopo che alla fine degli anni Novanta la sentenza Barrio Altos aveva dichiarato illegittima la grazia concessa all'ex Presidente del Perù Fujimori, riaprendo una serie di procedimenti penali in tutta la regione.

È probabile che i problemi di funzionamento della Commissione siano almeno in parte derivati da questa commistione tra modello della conciliazione e modello della persecuzione penale, nessuno dei quali ha infine raggiunto i propri obiettivi: né i criminali sono stati penalmente perseguiti, né la verità emersa dal lavoro della Commissione è diventata memoria condivisa. Wahid Ferchichi, membro del Comitato nazionale della giustizia di transizione dal 2011 al 2013, spiega a questo proposito che

la filosofia della legge 53/2013 è stata quella di porre sullo stesso piano gli elementi della giustizia di transizione: verità, riparazione, processo giudiziario. Oggi credo che sia stato un errore non dare la priorità a uno solo di questi²¹.

Laddove i procedimenti penali lavorino in parallelo con le Commissioni verità, in effetti, i rei non avranno alcuno stimolo a confessare, sapendo che le loro parole potranno diventare prove raccolte in modo irrituale e senza garanzie processuali (cosa che solleva ragioni prettamente *giuridiche* rispetto alla criticità di simili scelte). Uno degli imputati eccellenti del governo di Ben Ali, il suo Ministro alla giustizia e ai diritti umani Bechir Tekkari, ha ammesso senza mezzi termini: “se avessi avuto garanzie avrei detto tutto all’IVD; avrei detto la verità su tutto se il solo scopo fosse stato la conciliazione. Avrei accettato le sanzioni civili, come non avere più cariche pubbliche”²². Non è ovviamente dato sapere se questo sarebbe stato vero.

Semir Dilou, Ministro della giustizia di transizione e dei diritti umani dal 2011 al 2013, sollecitato in proposito ha però affermato che “anche se formalmente non era scritto da nessuna parte, ‘loro’ sapevano che non si sarebbe arrivati a sentenze di privazione della libertà personale” e che “se la maggior parte degli imputati non si è presentato alle udienze è stato soprattutto per i rapporti di forza vigenti in quel momento”. Nelle parole dell’ex Ministro, infatti “la giustizia di transizione è il frutto dei rapporti di forza, e sono questi a determinare l’obiettivo su cui si punta: verità, riparazione, conciliazione...”²³. Certamente, i rapporti di forza hanno pesato sul lavoro delle camere specializzate, fino al punto che il ministero dell’interno non ha comunicato gli indirizzi dei poliziotti indagati per notificare loro il mandato di comparizione e il sindacato di polizia ha dato ordine di non presentarsi alle udienze.

Oltre a questi problemi strutturali, la giustizia di transizione è poi stata rallentata e travolta dalla crisi politica che la Tunisia ha attraversato nel 2013, anno dell’uccisione di Chokri Belaid, del Movimento dei patrioti democratici, e di Mohamed Brahmi, leader del partito di sinistra Corrente popolare, e grande oppositore di *Ennahda*. La sicurezza pubblica, da quel

21 Intervista raccolta a Tunisi, presso l’Università di Cartagine, il 23 ottobre 2021.

22 Intervista raccolta a Sidi Bou Said, Tunisia, il 25 ottobre 2021.

23 Intervista raccolta a Tunisi il 22 ottobre 2021.

momento e ancor di più dopo gli attacchi islamisti a Sousse e a Tunisi nel 2015, surclassò la necessità di fare i conti col passato, e si affermò la retorica del “voltare pagina” e occuparsi dei problemi del presente. Alle elezioni del 2014 prevalse così il partito laico *Nidaa Tounes* – con cui *Ennahda* aveva già avviato un dialogo e col quale avrebbe a breve sancito una innaturale alleanza –, composto anche da membri del vecchio regime, tornati al potere dopo che nel 2012 era stata bocciata la proposta di legge che avrebbe loro vietato di ricoprire cariche pubbliche per sette anni. E fu proprio Beji Caid Essebsi, ex presidente della Repubblica tunisina e leader di *Nida Tounes*, a presentare come un necessario taglio col passato, nel 2015, la “legge di riconciliazione economica”, approvata nel 2017 tra le proteste di una parte della società civile, che ha portato all’ammnistia dei funzionari accusati di corruzione o distorsione di fondi pubblici sotto Ben Alì e di coloro che avevano tratto profitto da questi atti²⁴.

Secondo Ridha Barkati, giornalista e fratello di Nabil Barkati assassinato sotto il regime di Ben Alì, con le elezioni del 2014 “la giustizia di transizione è morta. *Ennahda* l’ha venduta e la sinistra non l’ha difesa, perché non ne aveva mai capito la filosofia”²⁵. Ma neanche la maggior parte del popolo tunisino sembra averla mai davvero vissuta come un progetto condiviso. La legge sulla giustizia di transizione era stata elaborata *con* la società civile, ma, come spiega Barkati, “durante il dialogo nazionale, fino al 2013, c’era stata partecipazione rappresentativa delle associazioni, non partecipazione diretta”. I media avevano parlato poco del processo in atto che, al di là di alcune vittime e di alcune organizzazioni della società civile, non ha raggiunto e coinvolto il resto della popolazione, mentre la crisi politica, e soprattutto le drammatiche condizioni socioeconomiche del paese, spingevano l’opinione pubblica tunisina a vedere sempre più in *Ennahda*, nemico prossimo e presente, la causa unica del malessere. Questo rancore, certamente in parte giustificato, ha così travolto l’intera transizione democratica. Ancora Barkati, parlando della “divisione insanabile tra sinistra e islamisti”, spiega come “la sinistra odi gli islamisti più di quanto ami la democrazia”, e si sia trasmesso il messaggio che la giustizia di transizione fosse soprattutto un *affaire islamico*. Effettivamente, molte delle vittime del regime di Ben Alì erano islamiche, e molto presto, nella fase di transizione, si era prodotta tra queste e tutte le altre una frattura che solo un lavoro di memoria condivisa avrebbe potuto sanare. Ma, come chiarisce bene Ferchichi, “in Tunisia non c’è mai stata una sola rivoluzione, né una sola memoria di quanto è accaduto”.

24 La Commissione Verità e dignità aveva sottoposto questa proposta di legge alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa che l’aveva dichiarata incostituzionale e incompatibile col mandato della Commissione e con la legge 53/2013.

25 Intervista raccolta a Tunisi, presso la sede di Avocats sans frontières, il 4 novembre 2021

Dal 2013 in poi, questa mancanza di obiettivi e memoria comuni, divenuta evidente, si è tradotta in una mancanza di amore per la nuova Costituzione, anch'essa tacciata di essere un prodotto di *Ennhada*, e in una sostanziale resa di fronte al fatto che nessun governo, dopo la sua emanazione, ha mai costituito l'indispensabile strumento per renderla effettiva ed efficace, ovvero la Corte costituzionale²⁶. Nessuna unità, coesione e disponibilità a sottoporsi davvero ad autorità *super partes* è stata quindi dimostrata dalla politica tunisina, certa, evidentemente, di potersi permettere questo atteggiamento di fronte a una popolazione che, secondo Ferchichi, non aveva avuto modo di comprendere quanto democrazia e progresso socioeconomico fossero legati:

Non abbiamo mai conosciuto la democrazia, non avevamo una democrazia a cui tornare, e non potevano esserci risultati immediati. Non abbiamo dato alla democrazia la *chance* di dimostrare a cosa potrebbe portare, e dieci anni non sono niente per metterla alla prova. Se abbiamo fallito in qualcosa è stato non fare in modo che i principi democratici fossero compresi e che il popolo se ne appropriasse. La democrazia è una cultura.

E la cultura della democrazia, che non è diventata popolare dopo la *Rivoluzione dei gelsomini*, non era forse nemmeno alla base della sua esplosione. È significativo quanto due persone così distanti tra loro come Ferchichi e Tekkari condividano su questo lo stesso pensiero. Nelle parole di Tekkari:

Libertà di espressione e diritti umani erano un problema dell'élite che parlava all'opinione pubblica internazionale ma non al popolo tunisino, i cui problemi erano la corruzione e la disoccupazione. Per la popolazione il problema era sociale ed economico. Chi si è dato fuoco non lo ha fatto per la libertà d'espressione. Io eviterei di parlare di rivoluzione, perché non era presentata un'alternativa reale e non c'è ancora oggi: è stata un'insurrezione inquadrata da un'élite politica.

In quelle di Ferchichi:

Non sono state rivoluzioni, ma insurrezioni. Solo l'élite aveva un progetto democratico, come ora. Le persone sono interessate a tutto tranne che al tipo di regime politico. Qui la democrazia non è considerata un valore in sé.

26 Qualora ci fosse bisogno di sottolineare la gravità di questo *vulnus*, basta riprendere le parole di Zagrebelsky (2016, p. 273) quando spiega che il compito della Corte costituzionale è di tipo 'discorsivo', piuttosto che 'potestativo': la sua autorità riposa, in ultima istanza, sulla capacità di fare valere le norme della Costituzione come fattori di coesione, al di sopra degli interessi particolari, in base al postulato ch'essa stessa deve alimentare, l'idoneità della Costituzione a svolgere il compito 'costitutivo' che le è proprio; idoneità che è, al tempo stesso, presupposto ricevuto e compito da adempiere.

Parole d'ordine come democrazia e diritti civili sembrano quindi essere state parte esogena di una giustizia di transizione difficile, emersa da un'insurrezione che non aveva abbattuto un regime con un'ideologia precisa a cui opporre un'altra ideologia, e non aveva superato una guerra civile o un genocidio. Da qui la necessità di interrogarsi sulla qualità e sulla reale condivisione delle istanze di transizione democratica, e sulla natura di categorie non elaborate *dal basso*, ma piuttosto ricalcate su modelli occidentali che poco hanno tenuto conto della realtà del Paese²⁷. Come si chiede Ridha Barkati:

Si possono usare categorie come democrazia, diritti, libertà, in un processo di giustizia di transizione, se queste categorie non sono davvero fatte proprie dal popolo? E poi, si può perdonare chi non chiederà mai perdono? Più che la prigione per i responsabili vorrei ora la memoria per poter guardare al futuro, perché, come ha scritto Gramsci, ci troviamo in quel chiaroscuro tra il vecchio e il nuovo mondo in cui nascono i mostri.

Gli esponenti politici del vecchio regime, così come la polizia che mai è stata riformata, pertanto, hanno avuto poste ben poche domande a cui rispondere, ed è stato molto semplice, per loro, delegittimare il lavoro dell'IVD. Quando è stato pubblicato il rapporto della Commissione, nel 2019, il discredito gettato su questo organo e la delusione rispetto alle aspettative del 2011 avevano portato ad un generale disinteresse nell'opinione pubblica per questo risultato. Nelle parole di Dilou:

Il parlamento non ha fatto nulla per dare seguito al rapporto dell'IVD e la società non lo ha spinto, ma noi non abbiamo fatto abbastanza per spiegare il processo alle persone. Serviva una classe politica disposta a sacrificarsi e noi non siamo riusciti a farlo. La gente ora si chiede cosa ha guadagnato dalla rivoluzione.

A questa disillusione, insieme alle condizioni di estrema povertà, è in parte legata l'emigrazione di massa di decine di migliaia di giovani tunisini che negli ultimi anni hanno ricominciato a lasciare il paese cercando di raggiungere in ogni modo l'Italia. Secondo Sihem Bensedrine, che oggi continua a vivere a Tunisi e difendere i diritti civili e sociali nel suo paese, emigrazione e radicalizzazione islamica sono conseguenza della stessa disperazione:

Per le Regioni vittime, da cui proviene l'emigrazione di massa, la riparazione era assicurare diritti sociali ed economici e non è stato fatto. Così come nelle periferie di Tunisi non c'è stato sviluppo ed è difficile anche andare a scuola o accedere all'acqua. Da qui cresce il sentimento di ingiustizia che spinge anche verso il terrorismo. Lo scontro con le forze dell'ordine nella rivoluzione è stato

27 Su questo, cfr. Lamont e Pannwitz 2016 e Han 2022.

fatto dai marginalizzati e le loro ferite sono ancora aperte. La seconda generazione dopo la rivoluzione è piena di odio e facilmente reclutabile²⁸.

La giustizia di transizione in Tunisia, con l'identificazione delle regioni vittima, ha provato ad affrontare anche le questioni economico-sociali e previsto delle riparazioni che, qualora avessero avuto un seguito, avrebbero potuto sanare almeno in parte le disuguaglianze e curare il rancore²⁹. Ma per il periodo di tempo su cui è stata chiamata a indagare (seppure molto lungo rispetto ad altre Commissioni verità), l'IVD non ha potuto andare alla radice di problemi dovuti soprattutto ad un sistema produttivo e ad una differenziazione territoriale imposti dalla dominazione francese e poi riaffermati da Bourghiba e Ben Ali³⁰. Al periodo coloniale risale anche il modello di stato poliziesco mai superato in Tunisia, e su cui si è appoggiato da ultimo Kaïs Saïed: ancora un uomo solo al comando; ancora un demagogo legittimato dall'Occidente attraverso ingerenze di stampo post-coloniale³¹.

La situazione tunisina apre a delle riflessioni più generali su molti paesi arabi dell'Africa contemporanea, in cui, nonostante l'attivismo della società civile, sembra essere mancata una terza via tra l'islamismo e le dittature laiche appoggiate dall'Occidente: quella della reale autodeterminazione cui le *primavere* del 2011 avrebbero potuto portare, se non fossero state soffocate dalla violenza interna legittimata dal consenso internazionale, e che una giustizia di transizione veramente popolare e capace di affrontare le radici delle disuguaglianze avrebbe potuto costruire almeno in Tunisia, dove, invece, non c'è un museo, un memoriale, una lezione in una scuola, che rifletta una coscienza condivisa di quanto accaduto.

E i ragazzi che ho intervistato in strada, parlano tutti così:

28 Intervista raccolta a Tunisi il 21 ottobre 2021.

29 Sulle potenzialità della definizione di Regioni-vittime nonostante le promesse mancate delle riparazioni, cfr. Robins et al. 2022.

30 Un esempio banale ma illuminante è la perpetua vigenza dei contratti di sfruttamento francese del sale tunisino, siglati negli anni Quaranta che di fatto privano questo paese in crisi economica di mettere a valore una delle sue principali risorse.

31 Si pensi a come, ad esempio, l'Italia abbia proseguito senza alcuna titubanza, nel corso del 2022 e del 2023, le negoziazioni con la Tunisia sul contrasto all'immigrazione irregolare. Le continue visite degli esponenti del governo italiano a Tunisi a questo scopo si sono protratte nell'indifferenza al comportamento del Presidente tunisino, che da ultimo si è scagliato contro gli immigrati subsahariani bloccati nel suo paese, senza dire che lo sono a seguito dell'impiego, finanziato da Italia e Unione europea, delle guardie costiere libiche e tunisine nei respingimenti in mare di chi cerca di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. Sulle dichiarazioni di Saied e sulle reazioni dell'Unione africana, cfr. <https://www.reuters.com/world/africa/african-union-criticises-tunisia-over-racialised-hate-speech-against-migrants-2023-02-25/> (data di accesso: 25 febbraio 2023). Sulle conseguenze di queste dichiarazioni in termini di aumento del razzismo e della violenza in Tunisia cfr. Amnesty International 2023.

A che serve la democrazia, o la libertà se non c'è lavoro? Non ho paura della dittatura, basta mangiare. Provo tutti i giorni a partire per l'Europa, e no, non ho mai sentito parlare di giustizia di transizione (Ahmed, 27 anni).

Dopo la rivoluzione tutto è stato peggio. Certo, c'è libertà di parola, ma che me ne faccio? Voglio solo partire per il Canada dove c'è lavoro" (Aziz, 20 anni).

Che me ne faccio della libertà di parola se nessuno ascolterà mai quello che dico? So chi è Sihem Bensedrine, dicono che sia corrotta, come tutti, ma non so cosa sia la giustizia di transizione (Belhassen, 19 anni).

La polizia tunisina è molto violenta, io non so cosa sia la democrazia, e nemmeno la dittatura, so solo che tutti i presidenti sono sempre cattivi. Ora scusami, devo provare a imbarcarmi di nascosto su una nave verso l'Italia che parte tra poco dal porto de La Goulette (Adel, 18 anni).

I fallimenti della giustizia di transizione in Tunisia si rivelano emblematici di quanti e quali elementi abbiano ad oggi impedito alle potenzialità dei processi di giustizia di transizione nei Sud del mondo di realizzarsi: la commistione tra modelli di giustizia diversi, in questo caso quello della conciliazione e quello della persecuzione penale, che rivela quella mancanza di obiettivi chiari che spesso caratterizza queste fasi in Paesi cui la Storia non ha permesso di sviluppare istituzioni consolidate soprattutto in assenza di leader credibili, indipendenti e portatori di prospettive politiche adeguate; la difficoltà di costruire una memoria condivisa a partire da frammentazioni e disuguaglianze profondissime; l'oblio selettivo rispetto ai lasciti coloniali che quelle disuguaglianze e quelle frammentazioni avevano largamente contribuito a produrre, e le ingerenze postcoloniali sulle dinamiche politiche contemporanee che rifluiscono anche su percorsi di giustizia di transizione non sufficientemente ancorati a istanze sociali sentite come tali dalle persone cui questa giustizia dovrebbe restituire dignità e futuro. La complessità dei processi che sono stati oggetto di riflessione di queste pagine sembra richiedere infatti, oltre che la rinuncia all'automatica applicazione del diritto penale ordinario e il coraggio di prendere sul serio i principi della giustizia riparativa, un lavoro parallelo per la giustizia sociale interna e internazionale che appare ancora ben lontano dall'essere intrapreso.

Bibliografia

- Amnesty International, Tunisia: *President's racist speech incites a wave of violence against Black Africans*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/tunisia-presidents-racist-speech-incites-a-wave-of-violence-against-black-africans/> 10 marzo 2023 (data di accesso: 13 marzo 2023).
- Arendt, Hannah, [1951] 2004. *The origins of totalitarianism*. Traduzione italiana *Le origini del totalitarismo*. Torino: Einaudi.
- Arendt, H., [1975] 2003, *Responsibility and Judgment*. Traduzione italiana *Responsabilità e giudizio*, Torino, Einaudi.
- Arendt, H., [1958] 2004, *The human condition*. Traduzione italiana *Vita attiva. La condizione umana*, Bergamo, Bompiani.
- Ceretti, A., (2004), Riparazione, riconciliazione, ubuntu, amnistia, perdono. Alcune brevi riflessioni intorno alla Commissione per la Verità e la riconciliazione Sudafricana, *Ars Interpretandi*, 9, pp. 47-68.
- Césaire, A. [1955] 2010, *Discours sur le colonialisme*. Traduzione italiana *Discorso sul colonialismo*, Verona, Ombre corte.
- Chomiak, L., (2017), Tunisia The Colonial Legacy and Transitional Justice, CSVR – Centre for the Study of Violence and Reconciliation, <http://www.africaportal.org/publications/tunisia-colonial-legacy-and-transitional-justice/> (data di accesso: 14 giugno 2023).
- De Grieff, P., (2012), Theorizing Transitional Justice, *Nomos*, 51, pp. 31-77.
- Derrida, J., [2004] 2004, *Pardonner: l'impardonnabile et l'imprescriptible*. Traduzione italiana *Perdonare. L'imperdonabile e l'imprescrittibile*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Elster, J., [2004] 2008, *Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective*. Traduzione italiana *Chiudere i conti con il passato. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, Il Mulino.
- Fanon, F., [1961] 2007, Traduzione italiana *I dannati della terra*, Torino, Einaudi.
- Ferrajoli, L., (2014), I diritti fondamentali come dimensione delle democrazie costituzionali, *Ricerche giuridiche*, 3, 2, pp. 211-222.
- Focardi, F., (2000), La memoria della guerra e il mito del «bravo italiano»: origine e affermazione di un autoritratto collettivo. *Italia Contemporanea*, 220-221, pp. 393-399.
- Fornasari, G., (2013), *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli.
- Fornasari, G., (2015), *Giustizia di transizione (Diritto Penale)*. Enciclopedia del Diritto, Annali VIII. Milano, Giuffrè, pp. 547-570.
- Fraser, N., (2000), Rethinking Recognition, *New left Review*, 2, pp. 107-120.
- Han, S., (2022), Transitional justice for whom? Contention over human rights and justice in Tunisia, *Social Movement Studies*, 21, 6, pp. 816-832.

- Hayner, P. B., (2001), *Unspeakable Truths. Confronting state terror and atrocity*, New York-Abingdon, Routledge.
- Kelsen, H., (1947), Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? *The International Law Quarterly*, 1, 2, pp. 153-171.
- Lamont, C.K., Pannwitz, H., (2016), Transitional Justice as Elite Justice? Compromise Justice and Transition in Tunisia, *Global Policy*, 7, pp. 278-281.
- Lollini, A., (2005), *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione*, Bologna, Il Mulino.
- Lundy, P., McGovern, M., (2008), Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom Up, *Journal of Law and Society*, 35, 2, pp. 265-292.
- Matsunaga, J., (2016), Two faces of transitional justice: Theorizing the incommensurability of transitional justice and decolonization in Canada. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 5, 1, pp. 24-44.
- Mauro, E., Zagrebelsky, G., (2011), *La felicità della democrazia. Un dialogo*, Roma-Bari, Laterza.
- Minow, M., (2015). Forgiveness, Law, and Justice, *California Law Review*, 103, 6, pp. 1615-1645.
- Minow M., (2002), *Breaking the cycle of hatred. Memory, Law and Repair*, Princeton, Princeton University Press.
- Nazioni Unite, (2017), *Rapporto dello Special Rapporteur sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione*, A/HRC/36/50/Add.1.
- Nazioni Unite, (2012), *Rapporto dello Special Rapporteur sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione*, A/67/368.
- Parisi, F., (2012), Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria. *Diritto penale contemporaneo*, <https://penalecontemporaneo.it/upload/1353059000PARISI%202012a.pdf> (data di accesso: il 13 marzo 20123).
- Portinaro, P.P., (2009), Transitional justice. I conti con il passato. *Teoria politica*, XXV, 1, pp. 5-26.
- Raimundo, F.A., Morais J.R., (2019). Is Anyone Listening? A Review of the Research on Attitudes Towards Truth Commissions, in Sarkin, J., eds., *The Global Impact and Legacy of Truth Commissions*. Cambridge-Antwerp-Chicago, Intersentia, pp. 45-74.
- Ricouer, P., [1998]2004, *Dar Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen*. Traduzione italiana *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna, Il Mulino.

- Robins, S., Gready, P., Aloui, A., Andrieu, K., Ben Hamza, H., Ferchichi, W., (2022), Transitional justice from the margins: Collective reparations and Tunisia's Truth and Dignity Commission, *Political Geography*, 94.
- Rolston, B., Aoláin, F. Ní, (2018), Colonialism, Redress And Transitional Justice: Ireland And Beyond, *State Criminal Journal*, 7, 2, pp. 329-348.
- Stahn, C., (2020), Reckoning with colonial injustice: International law as culprit and as remedy? *Leiden Journal of International Law*, 33, pp. 823-835.
- Taylor, C., [1992] 2003, *The Politics of recognition*. Traduzione italiana *La politica del riconoscimento*, in Habermas J., Taylor, C., *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*. Milano, Feltrinelli, pp. 9-62.
- Tutu, D., [1999]. 2001, *No future without forgiveness*. Traduzione italiana *Non c'è giustizia senza perdono*, Milano, Feltrinelli.
- Vignola, M. (2017), Processare la Storia. Diritto alla memoria e narrazione nella giustizia di transizione, *Funes. Journal of narratives and social sciences*, 1, 2, p. 33.
- Villalón, R., (2015), Introduction: The Resurgence of Collective Memory, Truth, and Justice Mobilizations in Latin America, *Latin American Perspectives*, 42, 3, pp. 3-19.
- Viola, F., (2017), *Il perdono nella giustizia di transizione*, in Ragonese R. (a cura di), *Fraternità ferita e riconciliazione*. Milano, Ancora, pp. 106-118.
- Young, R.J.C., [2003] 2005, *Postcolonialisms. A very short Introduction*. Traduzione italiana *Introduzione al postcolonialismo*, Roma, Meltemi editore.
- Weber, M., [1918] 2004, *La scienza come professione, la politica come professione*, Torino, Einaudi.
- Zagrebel'sky, G., (3 luglio, 2021), Punire o Salvare? Il dilemma della giustizia. *La Repubblica*, consultabile all'indirizzo https://www.repubblica.it/commenti/2021/07/02/news/giustizia_carcere_punizione_o_riconciliazione_il_commento_di_gustavo_zagrebel'sky-308609986/
- Zagrebel'sky, G., (2016), *La legge e la sua giustizia*, Bologna, Il Mulino.
- Zolo, D. (2023), Il doppio binario della giustizia penale internazionale, *Jura gentium*, <https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/double.htm> (data di accesso: 14 marzo 2023).